



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O  
Direzione Regionale Marche

Spett.le Operatore Economico

**PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 LETTERA B) DELL'ORDINANZA SPECIALE 27/2021, PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SU MEPA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SAN SEVERINO MARCHE SITO IN VIA RAFFAELLO SANZIO AL CIVICO N.27. CODICE BENE MCB0419**

**CUP: G53I18000110001**

**LETTERA D'INVITO-DISCIPLINARE DI GARA**

**Riservata esclusivamente agli operatori economici invitati secondo le modalità di cui alla Determinazione a contrarre n. prot. 2024/52/DRM Reg. Det. Direttoriali del 28/10/2024.**

**Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Margherita Finamore**

## **1. PROCEDURA DI GARA**

Con avviso pubblicato in data 20/08/2024, ai sensi dell'art. 2 dell'All. II.1. al d.lgs. 36/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, la stazione appaltante ha inteso acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Con verbale prot. n 454/DRM Reg. Atti del 25/09/2024 il RUP, in applicazione dei criteri di selezione previsti nella decisione di contrarre e nell'avviso di manifestazione di interesse, ha individuato gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del Codice.

L'operatore economico in indirizzo risulta tra i soggetti selezionati.

In esecuzione della decisione a contrarre prot. n. 2024/52/DRM Reg. Det. Direttoriali del 28/10/2024, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche indice dunque la presente procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) dell'ordinanza speciale 27/2021 per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della caserma dei carabinieri di San Severino marche sito in via Raffaello Sanzio al civico n.27. codice bene MCB0419, conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento di lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

La presente procedura di affidamento, che è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 del vigente Accordo di Alta Sorveglianza, si svolgerà sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Sistema MePA), tramite Richiesta di Offerta (RdO) a cui codesto Operatore Economico è invitato a partecipare.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E GESTIONE INFORMATIVA BIM.**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito-Disciplinare di gara, con i relativi allegati:
  - Domanda di partecipazione (All I);
  - DGUE (All II);
  - Patto di integrità (All. III);
  - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. IV);
  - Modello dichiarazione costi della manodopera ed oneri della sicurezza (All. V);
- 2) Progetto esecutivo validato dall'Organismo di Verifica Proiter S.r.l. con rapporto conclusivo di verifica del 30/05/2024 acquisito al prot. di questa Direzione Regionale al prot. n. 4626 del 31/05/2024 e relativi allegati ed elaborati;
- 3) Bozza di contratto.
- 4) Regolamento di e-procurement della piattaforma MePA.
- 5) Protocollo di legalità

Si specifica che la documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

Gli operatori inviati alla presente procedura potranno reperire la documentazione di gara sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); mentre, l'intero progetto esecutivo dell'intervento (cfr. Doc. n. 2 - Progetto esecutivo validato dall'Organismo di Verifica Proiter S.r.l. con rapporto conclusivo di verifica del 30/05/2024 acquisito al prot. di questa Direzione Regionale al prot. n. 4626 del 31/05/2024) sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori) e il relativo link verrà inviato all'Operatore Economico.

Le risultanze della procedura saranno rinvenibili sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio [www.agenziademanio.it](http://www.agenziademanio.it) (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).

## **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/11/2024 per via telematica attraverso l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicato a ciascun soggetto abilitato su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), denominata "Area Comunicazioni".

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 18:00 del giorno 12/11/2024 mediante l'"Area Comunicazioni" presente sulla piattaforma del MePA.

## **2.3 Comunicazioni**

Anche ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **2.4. Gestione informativa BIM**

L'Appaltatore è vincolato all'esecuzione dell'appalto con l'utilizzo di metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e, conseguentemente, oltre alle ordinarie modalità di presentazione delle elaborazioni, la documentazione relativa all'As-Built delle opere oggetto di realizzazione dovrà essere restituita anche in modalità BIM e consegnata alla Stazione Appaltante come specificato nei documenti di seguito riportati.

**Tale attività andrà svolta dall'appaltatore con l'ausilio di un professionista qualificato, il Responsabile del processo BIM, di cui la ditta appaltatrice dovrà fornirsi, comunicandone il**

**nominativo in fase di contrattuale.** La presenza del Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione non costituirà requisito di partecipazione.

Stante la natura innovativa dell'attività ed al fine della realizzazione di opere digitali conformi allo standard dell'Agenzia costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti elaborati (recentemente aggiornati alla versione 2024). Si fa comunque riserva di fornire all'Aggiudicatario al momento dell'avvio dei lavori eventuali futuri documenti specifici prodotti dalla Stazione Appaltante.

- **Linea Guida per la produzione informativa "BIMMS - Method Statement"** ver. 2024, che forniscono le indicazioni per la creazione, condivisione e consegna dei Modelli digitali, indipendentemente dallo specifico Servizio in cui i Modelli vengono forniti o richiesti e relativi allegati:

- Allegato A - Proprietà Modello;
- Allegato B – Proprietà ACDat;
- Allegato C – Proprietà Elementi Oggetti Vegetazione;
- Allegato D – Codifica elemento;
- Allegato E – Codifica Spazi;
- Allegato F – Destinazioni d'uso;
- Allegato G – Autorizzazioni UpDATE;
- Allegato H – Codice documento;
- Allegato I – Codifica file;

- **Capitolato Informativo "BIMSM-Specifica Metodologica"** del Servizio di restituzione dell'As-Built che definisce i requisiti informativi attesi dalla stazione appaltante per la realizzazione dell'Opera Digitale secondo quanto effettivamente realizzato durante l'esecuzione dei lavori;

- Template **"BIMSO-Specifica Operativa"** per la compilazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI) in fase di gara nonché per la successiva redazione del Piano di Gestione Informativa (pGI) che sarà parte integrante del contratto d'appalto;

Si evidenzia che al solo aggiudicatario del servizio saranno consegnati i modelli informativi redatti in fase di progettazione esecutiva.

L'appaltatore dovrà presentare, entro 15 giorni dalla stipula del contratto d'appalto, il Piano di Gestione Informativa in ottemperanza con le linee guida dell'Agenzia, oltre a fornire il nominativo del responsabile del processo BIM, come evidenziato precedentemente nel presente articolo.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede del comando stazione carabinieri di San Severino Marche (MC), sito in via Raffaello Sanzio al civico n.27.

Ai sensi dell'articolo 58 co.1 del codice, il presente appalto è costituito da un unico lotto poiché i lavori sono strettamente interdipendenti tra loro e, pertanto, la suddivisione avrebbe comportato un'eccessiva difficoltà di esecuzione dell'appalto da un punto di vista tecnico. Infatti, i lavori si riferiscono ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, ai quali si rimanda per il puntuale dettaglio delle attività.

Il contratto collettivo applicato è CCNL CONTRATTO EDILIZIA INDUSTRIA.

Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del Codice l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al capoverso precedente, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nell'ambito della domanda di partecipazione viene richiesto all'Operatore Economico di compilare anche le dichiarazioni di impegno in merito alla stabilità occupazionale del personale impiegato, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e di garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicando nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni.

Si precisa che la stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023 tenuto conto delle caratteristiche del bene e della tipologia delle lavorazioni da affidare.

#### 4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara dei lavori pari ad € 3.151.286,59 (euro tremilionicinquantunomiladuecentottantasei/59) oltre IVA, è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- € **2.024.910,16** (euro duemilioniventiquattromilanovecentodieci/16) quale importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso,
- € **1.008.253,77** (unmilioneottocentomiladuecentocinquantaquattro/77) quale importo per i costi della manodopera come individuati dalla stazione appaltante;
- € **118.122,66** (euro centodiciottomilacentoveventidue/66) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Si precisa che la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha individuato i costi della manodopera dei lavori sulla base di quanto previsto all'art. 41 comma 13 del Codice, per un totale di € 1.008.253,77 (euro unmilioneottocentomiladuecentocinquantaquattro/77). I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera *“sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*.

Il contratto sarà stipulato a misura, con offerta con unico ribasso a valere su tutti i prezzi unitari che determinano globalmente il valore dell'opera, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, si dà atto che questa stazione appaltante si riserva la possibilità, contemplata dalla medesima previsione normativa, che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'intervento è finanziato con le risorse del Fondo per la Ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

#### 5. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI

I lavori sono riconducibili alla Categoria prevalente OG1 - Classifica IV e alla Categoria Scorporabile OG11 Classifica III dettagliato come segue:

CATEGORIA PREVALENTE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA					
Categoria	Lavorazioni CPV	Importo	Percentuale	Subappalto	Avvalimento D.M. 248/2016

<b>OG 1 – IV</b>	Lavori edili 45262522-6	2.204.581,481 €	72,68 %	SI *	SI
<b>CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA</b>					
<b>OG 11 - III</b>	Impianti tecnologici	828.582,445	27,32%	SI *	NO
<b>Totale (al netto della sicurezza)</b>		3.033.163,926 €	100,00%		
<b>Oneri della sicurezza</b>		118.122,66 €			
<b>Totale Lavori</b>		<b>3.151.286,59 €</b>			

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a misura e, quindi, il prezzo convenuto all'esito della gara può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto può essere richiesto fino al 20% dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

## 6. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'art. 60 comma 3 lett. a), gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

In tali casi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

## 7. DURATA

La durata prevista in progetto per i lavori di che trattasi è fissata in **480** (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Relativamente ai termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 20.

## **8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla presente gara esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena l'esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.

Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**N.B.** Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016 è preclusa la partecipazione a tutte quelle imprese per le quali l'aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto Ing. Giuliano Esposito abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, anche in subappalto, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse.

## 9. REQUISITI GENERALI

### 9.1 Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Le circostanze di cui all'**art. 94** del Codice sono cause di esclusione automatica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e delle consorziate che prestano i requisiti.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima** della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente** alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono altresì **esclusi** dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "**Protocollo quadro di Legalità**" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come modificato dall'art. 5 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 22/07/2023, in particolare di quelle riprodotte nel successivo art. 30, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Parimenti, la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

## **10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico.

### **10.1 Requisiti di professionale**

- a) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse, all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. n.189/2016 e ss.mm.ii.**

Il requisito deve essere posseduto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016, da tutti gli operatori economici impiegati nell'appalto, quindi anche da subappaltatori e imprese ausiliarie.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, deve essere posseduto da tutti gli esecutori che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compreso l'eventuale subappaltatore.

**b) Iscrizione alla CCIAA (Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Ai sensi dell'art. 100 co. 3 del Codice, il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia dovrà dichiarare ai sensi del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

N.B.: In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese associate.

In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti tanto dal Consorzio, quanto dalle consorziate esecutrici designate.

## **10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa**

L'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione **SOA**, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG1 - classifica IV e OG11 (OS28-II, OS3 – I, OS30-II).

### **Si applicano le disposizioni previste dall'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 17, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato

a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Come indicato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2227 del 7 marzo 2024, in conformità della decisione della Corte di Giustizia Europea 28 aprile 2022 C-642/2020, tale disposizione si applica anche alla mandataria.

### **10.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

#### **Requisiti di idoneità professionale.**

Il requisito relativo all'iscrizione alla CCIAA (Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura), nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 10.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali**

I requisiti di qualificazione di cui al punto 10.2 relativi al possesso dell'attestazione SOA devono essere posseduti dal raggruppamento complessivamente; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **10.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione alla CCIAA (Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 10.1 lett. a (anagrafe antimafia), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

#### **Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **11. AVVALIMENTO**

Si applicano le disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale dell'iscrizione alla Camera di commercio e all'Anagrafe Antimafia degli esecutori ex art. 30 co. 6 del d.l. 189/2016.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **12. SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2003 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, all'interno del DGUE, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice medesimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Resta fermo il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1.

**Si specifica che ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016 le imprese ausiliarie e le imprese affidatarie di subappalto dovranno possedere il requisito di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del DL 189/2016, secondo le modalità richiamate nel medesimo articolo.**

## **13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del/dei contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna: assicurare una quota pari almeno al 10 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età), femminile e di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017.

La percentuale di cui sopra è stata determinata in considerazione dell'oggetto del contratto e della specifica natura del progetto, nonché dell'obbligo di adempiere a quanto previsto dal D.P.R. 177/2011 in materia di esperienza pregressa e abilitazioni del personale in cantiere tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice, l'aggiudicatario è tenuto, in fase di esecuzione, a rispettare, oltre alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi "Edilizia" di cui al documento "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022).

## **14. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'articolo 53 co. 1 del Codice, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106.

Per la stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario presenta la garanzia definitiva ex art. 106 in favore della Stazione Appaltante da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 comma 4 e 117 del Codice.

A norma dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

## **15. SOPRALLUOGO**

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il compendio oggetto dell'esecuzione del contratto, la cui data andrà concordata preventivamente con il RUP, previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo e-mail: [margherita.finamore@agenziademanio.it](mailto:margherita.finamore@agenziademanio.it) entro e non oltre il giorno 04/11/2024, al fine di consentire una adeguata calendarizzazione delle attività.

Si precisa che i documenti di gara rinvenibili nel progetto esecutivo consentono agli operatori economici di conoscere la localizzazione dell'opera e la valutazione dell'accessibilità dell'area di cantiere.

Si precisa inoltre che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

## **16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si rimanda al DPCM 28 settembre 2017, con il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito

## **17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Sono ammessi alla gara solo i soggetti abilitati al MePA espressamente invitati dalla Stazione Appaltante alla RDO (Richiesta di Offerta) e selezionati dietro indagine di mercato in ossequio a quanto previsto al punto 10 dell'Avviso di indagine di mercato prot. 2024/412/DRM Reg. Atti del 20/08/2024, come da verbale prot. 2024/454/DRM Reg. Atti del 25/09/2024 e come esplicitato nella Decisione a contrarre prot. 2024/52/DRM Reg. Det. Direttoriali del 28/10/2024.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma MePA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 18/11/2024 pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Il concorrente dovrà inserire la documentazione amministrativa e l'offerta economica, redatte in lingua italiana, in forma telematica tramite la piattaforma MePA sul sito [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) secondo le indicazioni previste dalle regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP S.p.A.

Si precisa che la presentazione dell'offerta mediante il sistema MePA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma MePA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma MePA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica al fine di assicurare la regolarità della procedura.

\*\*\*

L'“**OFFERTA**” è composta da:

BUSTA DIGITALE A – **Documentazione amministrativa**;

BUSTA DIGITALE B – **Offerta economica**.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste.

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa e l'Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.

I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati alla presente Lettera d'invito e comunque in conformità agli stessi.

Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzioni delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'Operatore Economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva.

Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nella presente Lettera di invito e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nella Lettera di invito.

Si raccomanda di inserire ogni file nella sezione pertinente ed in particolare di non indicare o comunque di non fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, il Patto di Integrità, l'Informativa Privacy devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico o suo procuratore di cui dovrà essere allegata la copia conforme all'originale della procura.

## **18. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine **di 5 (cinque) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 101 co.3, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di giorni 5 (cinque). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

## **19. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **19.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato I dovrà essere caricata a Sistema ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
4. ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., precisandone gli estremi;
5. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

6. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
7. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della viabilità di accesso, delle particolari caratteristiche dei materiali da fornire, delle discariche autorizzate, nessuna esclusa ed eccettuata, condizioni tutte che influiscono sia sulla esecuzione delle opere che sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, remunerativa;
9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri elaborati di progetto, impegnandosi ad osservare le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei Lavori;
10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;
11. di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia delle lavorazioni in appalto e della prevista cantierizzazione;
12. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle opere e di aver giudicato le stesse realizzabili nel tempo indicato, gli elaborati progettuali adeguati ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;
13. di essere edotto delle circostanze che impongono all'Agenzia l'ultimazione dei lavori entro il termine di (quattrocentottanta) 480 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nonché delle penali stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto;
14. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
15. di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato nel disciplinare di gara o (in alternativa) di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto altro CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, assicurando l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
16. di accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel presente disciplinare di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle condizioni di partecipazione e/o esecuzione, di cui al paragrafo 13;
17. di impegnarsi altresì a:
  - ✓ garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

✓ garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

✓ garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

✓ assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

Il concorrente dovrà indicare ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni.

18. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Agenzia del Demanio a stazione appaltante reperibile sul sito <https://www.agenziademanio.it> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

19. di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012);

20. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;

21. di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

23. di non essere impresa per la quale l'Ing. Giuliano Esposito, Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, anche in subappalto, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76) con il titolare o con chi riveste cariche societarie dell'appaltatore;

24. di aver preso visione ed accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

## **19.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale documentazione andrà inserita a Sistema nella busta A – Documentazione Amministrativa nella sezione “Altra documentazione”.

## **19.2 Documento di Gara Unico Europeo**

Il concorrente compila il DGUE elettronico, in formato .xml messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, aggiornato alla nuova normativa (All. II “request.xml”), secondo quanto di seguito indicato e tenendo conto descritto nelle indicazioni messe a disposizione dal gestore della piattaforma disponibili al seguente link [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento\\_di\\_Gara\\_Unico\\_Europeo](https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo), nonché dalle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” di cui al comunicato del MIT del 30 giugno 2023.

In particolare, il concorrente dovrà produrre la “Response.xml” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) Accedere al cruscotto del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) con le proprie credenziali;
- 2) Accedere al link eDGUE posto a sinistra del menu, disponibile al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>
- 3) Selezionare la modalità di compilazione come operatore economico e, successivamente, cliccare su “importare DGUE”;

- 4) Caricare il file "Request.xml" (richiesta di DGUE) precompilato dalla stazione appaltante;
- 5) Compilare i campi pertinenti con i dati richiesti;
- 6) Terminata la compilazione dei dati, cliccare su "Esportare" per generare il file "Response xml" e salvarlo sul PC;
- 7) Sottoscrivere la "Response.xml" del DGUE con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1, conservando il formato .xml (ad es. con la firma CAdES - estensione .p7m);
- 8) Il file "Response xml" (.p7m) dovrà essere ricaricato nella sezione documentazione da re-inviare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta dalla stazione appaltante.

Il concorrente dovrà caricare, seguendo le sopracitate indicazioni, il DGUE elettronico compilato in formato .xml nella Documentazione amministrativa.

Il DGUE è presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

***Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore***

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **Parte II, lettera A**, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 65 del Codice, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione.

Nella **Parte II, lettera B** – La dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Per quanto concerne la **Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti**, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, nella Busta A:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al par. 19.3.1;
- 3) l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui al par. 31;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 5) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 6) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 7) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, conformemente a quanto prescritto nell'art. 119; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato.

N.B. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e quindi con esclusione della cessione del contratto e dell'affidamento integrale delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 119 succitato, nelle parti non citate nel presente articolo e comunque applicabili, ed in ogni caso il comma 12 dello stesso.

In caso di ricorso al subappalto, secondo quanto prescritto al punto 12 della presente Lettera di invito – Disciplinare, si richiede la compilazione della **sezione D**.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, conformemente a quanto prescritto nell'art. 119; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato.

N.B. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e quindi con esclusione della cessione del contratto e dell'affidamento integrale delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 119 succitato, nelle parti non citate nel presente articolo e comunque applicabili, ed in ogni caso il comma 12 dello stesso.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 9 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

NB: le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice, espressamente indicati nella Parte II lettera B.

La **Sezione A** - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all' dell'articolo 94, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice. Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate.

Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento.

Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE".

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione. Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sezione B** - Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun Operatore economico tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2 del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a € 35.000. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Per quanto concerne la **Sezione C** - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla *"Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro"*. 5 Nel riquadro della presente sezione dedicato al *"Liquidazione giudiziale"* (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

Per quanto riguarda il riquadro *"Concordato preventivo con i creditori"*, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente. In ordine ai riquadri *"Procedura analoga al fallimento"*, *"Amministrazione controllata"* e *"Cessazione di attività"*, si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate. In merito al riquadro *"Gravi illeciti professionali"* (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro *"Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza"*, *"Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili"* e nel riquadro *"Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate"*.

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Nel riquadro *"Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate"*, oltre le dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce *"In caso affermativo fornire informazioni dettagliate"*.

Nella **Sezione D** - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando la sezione A per dichiarare:

A) il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 10.1 del presente disciplinare (Iscrizione alla CCIAA) e il possesso dell' iscrizione all' Anagrafe Antimafia degli esecutori;

B) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 10.2 del presente disciplinare

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare con le seguenti modalità: possesso dell' attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di Attestazione, in ciascuna categoria individuata ai fini della partecipazione alla gara (Parte II lettera A).

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- a. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l' intera rete partecipa, ovvero dall' organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d' azienda, le dichiarazioni di cui all' art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all' art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l' azienda nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **19.3 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all' originale della procura;
- **Patto di integrità**, di cui all' art. 1 co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell' Agenzia, reso in conformità al modello allegato (Allegato IV). L' allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l' obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie.
- **Informativa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 26 del presente Disciplinare in materia di "Trattamento dei dati personali" (All.V). L' allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l' obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie.

#### **19.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 19.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di rete**

**I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati;

**b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

## **20. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'"**Offerta economica**", sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 16.1, contiene il **ribasso percentuale unico sulla quota lavori soggetta a ribasso pari a euro 3.033.163,93**, al netto di IVA, di cui euro 1.008.253,767 quale importo per i costi della manodopera come individuati dalla stazione appaltante sulla base di quanto previsto all'art. 41 comma 13 del Codice.

Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.

Gli oneri aziendali della sicurezza, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023 indicati al par. 4 del presente disciplinare non sono ribassabili.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, si precisa che i costi della manodopera *"sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

N.B. Il concorrente inserirà nell'apposita sezione del Sistema la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; i costi della sicurezza vanno obbligatoriamente indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dall'impresa in materia di sicurezza). Pertanto, sono da tenere distinti dagli oneri della sicurezza che la Stazione Appaltante è tenuta a stanziare, quantificandoli a monte di ciascuna gara, al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e che, nel caso di specie, sono quantificati al paragrafo 4 del presente Disciplinare.

N.B. La specifica dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera verrà resa dall'operatore sull'apposito modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (All. V).

**La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro indicati deve essere diverso da 0, a pena di esclusione**, e deve risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta – commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Il concorrente sottoscriverà digitalmente l'offerta (sottoscrizione secondo le modalità di cui al par. 18)

L'offerta economica formulata da un RTP da costituirsi dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori partecipanti.

## **21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DELL'ANOMALIA**

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 l'appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara soggetto a sconto come determinato al par. 4.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 d.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 5, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia. Il metodo per determinare la soglia automatica di anomalia avverrà in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

## **22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il 21/11/2024 alle ore 10:00.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti presenti sulla piattaforma telematica del MePA.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Nel corso della prima seduta pubblica, il Seggio di gara/RUP, procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa e Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il RUP procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione Appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* ed il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Si precisa che ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, secondo le modalità di cui al precedente par. 17.

All'esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Una volta che il RUP avrà concluso il controllo della documentazione amministrativa (Busta A), procederà, in seduta pubblica (la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi) all'apertura delle Offerte economiche (Busta B), rendendo visibile ai concorrenti attraverso il Sistema, in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari a 5 (cinque) l'organo preposto alla valutazione procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai sensi dell'art. 54 del Codice procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. Il metodo per determinare la soglia automatica di anomalia avverrà in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5 (cinque), non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 l'appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara soggetto a sconto come determinato al par. 4.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 d.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 5, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia. Il metodo per determinare la soglia automatica di anomalia avverrà in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del presente par. 23.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Si precisa che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

L'Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede ad esaminare la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, co. 2, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza in contenzioso. È fatta eccezione

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 18 del Codice e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

### **Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice.**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario (art. 18 comma 6 del Codice), ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso (art. 18 comma 7 del Codice).

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che i costi per le marche da bollo per le stipule del contratto sono calcolate ai sensi di quanto previsto dall'allegato I.4 del Codice.

Si precisa che il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate dal Capitolato.

Le fatture intestate all'Agenzia del Demanio (CF 06340981007) e corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura.

Ai fini del pagamento, l'Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso indicate nella scheda fornitore (tramite il modello "scheda fornitore" che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento

Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato Informativa trattamento dati personali – All.IV).

## **29. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITA'**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Direttore regionale  
Cristian Torretta